



Comune di  
Tavagnacco



Comune di  
Pradamano



Comune di  
Tricesimo

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
COMUNI DI TAVAGNACCO - PRADAMANO - TRICESIMO  
Provincia di Udine

## FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

AGGIORNATE AL 09.05.2018

### GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO D’INFANZIA COMUNALE “BRUCONIDO” PERIODO 2018-2023. CIG 7442091FC2.

#### DOMANDE (D) e RISPOSTE (R)

**D. In riferimento alla procedura di gara per l’appalto del servizio Nido d’infanzia comunale “Bruconido” CIG 7442091FC2, siamo a chiedere cortesemente il nominativo dell’attuale gestore del servizio.**

**R.** L’attuale gestore del servizio nido d’infanzia comunale è la ditta Sodexo Italia S.p.A. avente sede a Cinisello Balsamo (Mi) Via Fratelli Gracchi n. 36.

**D: Si chiede conferma che i costi relativi agli interventi e alle pratiche per l’ottenimento del CPI dell’asilo nido siano a carico del Comune in qualità di titolare amministrativo del servizio:**

**R:** si conferma che i costi relativi agli interventi e alle pratiche per l’ottenimento del CPI dell’asilo nido sono a carico del Comune

**D: Si chiede di conoscere una stima, relativamente all’ultima annualità, dei seguenti costi in carico al gestore:**

- utenze;
- manutenzione ordinaria

**R.** si riportano in tabella i seguenti costi in carico al gestore relativi all’ultimo anno educativo chiuso

	2016-2017
utenze	€ 11.981,04
manutenzione e attrezzature	€ 1.199,42

**D. Al fine di poter stimare i costi relativi alla tinteggiatura dell’asilo nido e al cambio luci, si chiede cortesemente la planimetria quotata dell’asilo nido;**

**R:** come da vostra richiesta, sono state pubblicate - planimetrie quotata dell’asilo nido

**D. Al fine di poter stimare i costi relativi alla tinteggiatura dell’asilo nido e al cambio luci si chiede cortesemente conferma che con “cambio luci” si intenda il cambio delle sole lampadine e non un intervento a livello di impianto elettrico;**

**R.** Come indicato nell’art. 3, comma 3, punto 18 del Capitolato, l’appaltatore deve “provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali e dei relativi impianti (compresa la sostituzione delle luci e la tinteggiatura dei locali e dal 1° gennaio 2019 anche la manutenzione dei presidi antincendio)”.

L'appaltatore deve quindi provvedere all'intera manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico e non solo alla sostituzione della lampadine.

**D. Facendo riferimento al capitolato di gara art. 24 – obblighi assicurativi e posto che il trasporto del minore dalla dimora all'asilo nido e viceversa non è un servizio in carico al gestore dell'asilo nido, e che quindi non è possibile garantire la copertura assicurativa rispetto ad un'attività la cui sinistrosità non è ascrivibile alla responsabilità dello stesso, si chiede conferma che trattasi di refuso quanto indicato all'art. 24 del CSA, in merito alla copertura che deve essere garantita dalla polizza infortuni richiesta, limitatamente alla tipologia succitata.**

**R.** Con riferimento all'articolo 24, comma 4, del Capitolato e più in particolar modo alla polizza infortuni, si precisa che non si tratta di un refuso.

Anche se i tragitti dalla dimora al servizio nido d'infanzia (e viceversa) esulano dalle responsabilità dell'appaltatore, l'Ente ha inteso così tutelare comunque (con apposita polizza "infortuni" e a prescindere dalle responsabilità di terzi) gli eventuali eventi dannosi che dovessero subire i minori.

Si conferma pertanto la volontà di estendere la polizza infortuni a favore dei minori ospiti del servizio anche durante il tragitto dalla dimora all'asilo nido e viceversa, per il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario di inizio e termine di tutte le attività.

**D. Con riferimento al Modello 5 Offerta Economica e stante che la base d'asta complessiva risulta costruita su n. 32 bambini con frequenza complessiva di 11 mesi all'anno (55 mesi complessivi nel quinquennio) e con la partizione rispetto alla frequenza indicata nel modello, si chiede di confermare che nell'impianto previsto dell'offerta spetti all'offerente stabilire la quota fissa dovuta per ogni iscritto e la quota variabile derivante dalla presenza effettiva nel servizio. Si evidenzia in tal senso che di norma la regolazione delle assenze è definita nei Regolamenti di funzionamento del nido e che una modalità discrezionale permetterebbe un'attribuzione di punteggio economico sul complessivo offerto da ciascun offerente, ma non permetterebbe la comparazione delle offerte dal punto di vista dei costi posti a carico del Comune e delle famiglie per la frequentazione del servizio. Si chiede quindi di confermare che spetti all'offerente la libera quantificazione della parte fissa e variabile in base alla presenza del corrispettivo o diversamente di fornire un parametro comune utilizzato nella costruzione dell'impianto economico del servizio.**

**R.** Si conferma che nell'impianto previsto dell'offerta, spetta all'offerente stabilire la quota fissa dovuta per ogni iscritto e la quota variabile derivante dalla presenza effettiva nel servizio.

Si evidenzia che, come precisato nel progetto al punto 3.1, per quantificare l'importo a base di gara è stata considerata la media dei bambine/i presenti al nido negli anni educativi presi in considerazione (8 bambine/i a part-time e 24 bambine/i full-time) e le/i bambine/i sono state/i considerate/i sempre presenti. E' stata inoltre considerata un'apertura media annuale del servizio, tenuto conto delle pause estiva, natalizia e pasquale, di 227 giorni (pari a 1135 giorni in cinque anni), equivalenti a 11 mesi (pari a 55 mesi in cinque anni).

Partendo tutti i concorrenti da questi dati "convenzionali", le offerte presentate restano comunque comparabili e sull'importo non va sicuramente ad incidere la ripartizione dei costi a carico del Comune e i costi a carico delle famiglie, ripartizione che dipende solamente dalle rette stabilite di anno in anno dal Comune.

Del resto si evidenzia che la quota variabile dovrebbe dipendere solo da spese che l'appaltatore deve affrontare solo se il minore sarà presente, come ad esempio le spese per alimenti e pannolini.

Si rammenta inoltre che sia il numero di minori iscritti part - time che di minori iscritti full - time negli anni possono variare rispetto a quanto quantificato per determinare l'importo a base di gara, poiché tali numeri dipendono ovviamente sia dal numero di iscrizioni che dalle scelte delle famiglie e dalle assenze dei bambini per i più svariati motivi, dati non quantificabili a priori.

**D. Si chiede conferma inoltre che l'indicazione dei costi della sicurezza aziendali e dei costi della manodopera debba essere fatto su base quinquennale.**

**R.** Si conferma che l'indicazione dei costi della sicurezza aziendali e dei costi della manodopera debba essere fatto su base quinquennale.

**D. Con riferimento alla documentazione amministrativa - si chiede conferma che i requisiti di capacità economica e finanziaria debbano essere dichiarati con riferimento agli esercizi finanziari 2014-2015-2016 (bilanci disponibili alla data di presentazione offerta) e che i requisiti di capacità tecnica e professionale debbano essere dichiarati con riferimento agli esercizi finanziari 2015-2016-2017.**

**R.** Per quanto riguarda i requisiti di capacità economica e finanziaria, si conferma che il “Fatturato globale minimo annuo deve essere riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili alla data di pubblicazione del bando”, per cui se l’ultimo esercizio finanziario disponibile alla data di pubblicazione del bando era relativo all’anno 2016, gli esercizi finanziari da prendere in considerazione sono gli esercizi finanziari 2014-2015-2016.

Per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnica e professionale, l’operatore economico deve aver eseguito nell’ultimo triennio un servizio per la prima infanzia, così come individuato dal D.P.Reg. FVG 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres., di importo complessivo nei tre anni non inferiore a € 450.000,00, IVA esclusa. Facendo riferimento al triennio, non essendo ben specificato, sarà preso in considerazione sia il periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2017 sia il periodo 14 aprile 2015- 14 aprile 2018 (data di pubblicazione del bando).

**D. Con riferimento alla documentazione amministrativa si chiede conferma che, in caso di diniego di accesso agli atti, la relativa dichiarazione con indicazione delle parti da secretare, sia da inserire nella BUSTA B “offerta tecnica”.**

**R.** Come riportato a pag. 20 al n. 10 dell’elenco numerato e a pag. 21 del disciplinare di gara, “Le ... dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione”. Peraltro, il “modello 1 Domanda di partecipazione” predisposto dallo scrivente servizio, già contiene a pag. 3 al n. 8 dell’elenco numerato la dichiarazione in argomento.